DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1982

che autorizza la Repubblica francese a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/646/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1]. in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, a mezzo delle decisioni 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 [2] e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza per importazioni di taluni prodotti fino al 30 giugno 1983 ;

considerando che, in data 29 luglio 1982, il governo francese ha presentato ulteriori domande ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee :

a) ventisette domande per prodotti tessili delle categorie 1, 5, 7, 8, 13, 14 B, 18, 20, 21, 24, 25, 26 + 27, 30 A, 31, 32, 36, 39, 61, 66, 67, 76, 77, 78 + 81, 91, 109 + 110, 117, 118 + 119 originari della Cecoslovacchia,

b) dieci domande per i seguenti prodotti tessili :

Categoria	Paesi d'origine
4	Egitto
12	Tailandia
13	Corea del Sud
16	Cina
21	Sri Lanka
24	India
25	Cina
26	Corea del Sud
72	Macao
83	Macao

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE, gli elementi addotti dal governo francese a giustificazione della domanda ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che nel caso in cui esiste, per un determinato prodotto e nei confronti di taluni paesi terzi, una limitazione delle importazioni al livello comunitario, il rischio che le difficoltà economiche siano aggravate o prolungate dalle deviazioni di traffico può generalmente essere considerato come trascurabile nei confronti dell'insieme dei paesi terzi le cui possibilità di importazione nella Comunità sommate tra di loro siano inferiori all'1 % del limite quantitativo esistente a livello comunitario ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare la Francia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983,

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria (1)

Categoria	Paesi d'origine
4	Egitto
5	Cecoslovacchia
21	Sri Lanka
25	Cina
26	Corea del Sud
26 + 27	Cecoslovacchia
83	Macao
91	Cecoslovacchia
109 + 110	Cecoslovacchia

(1) Vedi regolamenti (CEE) n. 3063/79 (GU n. L 347 del 31. 12. 1979) e (CEE) n. 3061/79 della Commissione (GU n. L 345 del 31. 12. 1979).